

# afriche e orienti

[www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti](http://www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti)

rivista di studi ai confini tra africa mediterraneo e medio oriente

anno XIX numero 2 / 2017

## Frontiere, confini e zone di frontiera nella regione MENA

a cura di  
Nicola Melis

### ■ RICERCHE

Le *aleksandrinke* in Egitto  
Senegalese Translocal Livelihood Strategies  
Diaspora e State-building in Somalia

AIEP EDITORE



# La disputa per le fattorie di Shebaa: un caso anomalo nel quadro del diritto pubblico internazionale

Marco Ammar

25

## Introduzione

Le fattorie di Shebaa reclamate dal Governo libanese nel 2000, dopo il ritiro unilaterale dell'esercito israeliano, sono ancora oggi al centro di un'irrisolta e quanto mai singolare disputa territoriale. Quando simili contese insorgono tra Stati di nuova o recente formazione, si cercano solitamente dei titoli giuridici che dimostrino l'appartenenza dell'area contestata; in assenza di questi, è consuetudine del diritto internazionale tentare di conservare, anche attraverso lo strumento giuridico dell'*uti possidetis juris*,<sup>1</sup> i confini territoriali amministrativi preesistenti (Ghantous 2005). Attraverso un percorso documentale, il presente articolo illustra l'incongruenza esistente tra la cartografia ufficiale e la pratica della frontiera durante gli anni del Mandato francese sul Libano e nel corso degli anni '40. Dai rapporti degli ufficiali francesi dei Services Spéciaux di Marjayoun emergono storie di contenziosi insorti per l'uso di pascoli e sorgenti d'acqua tra i residenti dei villaggi locali che chiariscono l'ambiguità generata dalla produzione cartografica. Inoltre, nel 1946 Siria e Libano conclusero un accordo che definiva il tracciato del confine internazionale nell'area compresa tra la fattoria di Mughr Shebaa

e il villaggio di Shebaa; una sezione di questo articolo ripercorre la cronistoria delle sessioni di lavoro della commissione mista siriano-libanese incaricata per la demarcazione del confine.


Basato sulla consultazione di fonti primarie conservate presso gli archivi diplomatici francesi a Nantes e presso l'archivio topografico libanese della città di Zahle, e sulla scorta dei risultati della ricerca del geografo libanese Issam Khalife e dell'avvocato Marie Ghantous, il presente articolo intende mettere in evidenza la mancata applicazione di una prassi vigente nell'ambito del diritto pubblico internazionale. L'accordo siriano-libanese del 1946 (qui tradotto e allegato) potrebbe costituire, da solo, il titolo giuridico che assegna al Governo libanese la sovranità sul territorio contestato. Tuttavia, oltre 17 anni dopo il ritiro dell'esercito israeliano dal territorio libanese, né l'accordo siriano-libanese del 1946, né il nutrito dossier di documenti legali e amministrativi che il Governo libanese ha presentato alle Nazioni Unite sono serviti a dirimere la controversia. Il coinvolgimento di attori non statali e le implicazioni che scaturiscono dall'occupazione di questa piccola area frontiera spostano il focus della questione dalla dimensione interstatale a quella più complessa degli equilibri geopolitici regionali. L'ultima sezione fa luce sul dibattito politico e scientifico che la mancata composizione della disputa ha innescato, cercando di determinare la reale portata degli interessi che muovono le parti.

### L'origine della disputa

Nel maggio del 2000 la decisione unilaterale del Governo israeliano di ritirare le proprie truppe dal Libano meridionale annunciava la fine di un'occupazione militare iniziata 22 anni prima,<sup>2</sup> e il ripristino della sovranità libanese sul proprio territorio, in ottemperanza alle risoluzioni n. 425 e n. 426<sup>3</sup> del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La buona riuscita del processo di pace israelo-arabo, nel quale lo stesso presidente statunitense Bill Clinton era direttamente coinvolto, era allora una priorità assoluta per la comunità internazionale. Così, per garantire il successo dell'operazione, il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, incaricò il diplomatico norvegese Terje Rød-Larsen di guidare una delegazione speciale di cartografi e topografi. Durante la missione, che si svolse tra il 26 aprile e il 9 giugno 2000,<sup>4</sup> questi ultimi lavorarono alla demarcazione sul terreno della cosiddetta Blue Line, ovvero la linea di verifica dell'effettivo ritiro dell'esercito israeliano dal territorio libanese.<sup>5</sup> Durante lo svolgimento delle operazioni, gli ufficiali delle Nazioni Unite, coadiuvati da periti libanesi e israeliani, si trovarono a dover dirimere contese su questioni di pochi metri, per i quali nessuna delle parti era disposta a cedere. La maggior parte delle divergenze furono risolte, ma quando il 16 giugno il segretario generale delle Nazioni Unite dichiarò ufficialmente che l'esercito israeliano aveva completato il ritiro dal territorio libanese, adempiendo alle risoluzioni n. 425 e n. 426, il Governo di Beirut contestò la dichiarazione, denunciando che l'esercito israeliano stava ancora violando la sovranità territoriale libanese in quattro

aree, ovvero nei pressi dei villaggi di Rmeish, 'Adaise, Metula, e lungo una striscia di terra lunga circa 14 km e larga due che sorge sulle pendici sud-occidentali del monte Hermon, sotto il villaggio di Shebaa, costituita da 13 fattorie che gli agricoltori del villaggio avevano usato sino al 1967 (vedi fig. 1) (Khalife 2006b).<sup>6</sup>

Fig. 1: Le quattro riserve del Governo libanese nei confronti della dichiarazione delle Nazioni Unite del 16 giugno 2000.



Il Governo israeliano ribatté prontamente che considerava l'area in oggetto parte del Golan siriano, occupato al termine della guerra dei Sei Giorni nel 1967 e annesso unilateralmente al territorio nazionale nel 1981.<sup>7</sup> Chiamate a prendere una posizione, le Nazioni Unite esaminarono un repertorio cartografico costituito tanto da mappe libanesi quanto da mappe siriane, antecedenti e successive al 1966, che collocavano inequivocabilmente l'area contestata in territorio siriano; inoltre, sulle mappe accluse all'accordo che Siria e Israele siglarono il 31 maggio 1974 a Ginevra,<sup>8</sup> le cosiddette fattorie di Shebaa ricadevano all'interno dell'area operativa della missione della United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF),<sup>9</sup> avvalorando l'opinione israeliana secondo cui l'area contestata era parte dell'altopiano del Golan occupato. Sulla base di queste evidenze, le Nazioni Unite ribadirono l'appartenenza alla Siria del territorio contestato. È trascorso quasi un ventennio da allora, e il caso delle fattorie di Shebaa, rimasto a tutt'oggi insoluto, ha alimentato una guerra a bassa intensità che ha visto al centro della scena la resistenza armata libanese, incarnata dalle milizie del movimento sciita di Hezbollah (letteralmente "il partito di Dio"), e le unità dell'esercito israeliano dislocate lungo il confine israello-libanese. Il Governo di Beirut, con il supporto attivo dei cittadini della regione dell'Arkoub, ha raccolto e sottoposto al vaglio delle Nazioni Unite un cospicuo *corpus* di documenti che dimostrano l'appartenenza giuridica e amministrativa delle fattorie allo Stato libanese. Dal canto loro, le Nazioni Unite non hanno emesso alcun provvedimento che sancisca in maniera esplicita una risoluzione della controversia, ma hanno parzialmente rivisto la loro posizione ufficiale, come risulta dal riferimento alle fattorie di Shebaa quale area di incerta attribuzione, al paragrafo 10 della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1701 del 2006: «Richiede al Segretario Generale di sviluppare, di concerto con gli attori internazionali rilevanti e le parti interessate, le proposte per l'implementazione delle disposizioni rilevanti degli accordi di Taif e delle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006), ivi incluso il disarmo, per il delineamento dei confini internazionali del Libano, specialmente in quelle aree in cui il confine è contestato o incerto, tenendo nel debito conto anche l'area delle fattorie di Shebaa, e di presentare tali proposte al Consiglio di Sicurezza entro 30 giorni».<sup>10</sup>

### Le incongruenze della cartografia

Per poter comprendere la coesistenza di documenti giuridici che dimostrano la sovranità libanese sul territorio disputato con una cartografia che, invece, colloca nella maggior parte dei casi le fattorie in territorio siriano, è necessario risalire al periodo del Mandato francese.

Il primo documento che faccia riferimento alle frontiere del Grande Libano<sup>11</sup> separato dalla Siria e dalla Palestina è l'editto 318 emesso dall'alto commissario francese in Siria e Libano, Henri Gouraud, il 31 agosto del 1920.<sup>12</sup> Il testo di quest'ordinanza definisce per sommi capi i confini del Grande Libano sulla base dei vecchi distretti amministrativi dell'Impero Ottomano. Il secondo punto dell'editto stabilisce che i distretti di Baalbek,

Bekaa, Rashaya e Hasbaya sono parte della nuova entità statale; l'ultimo dei quattro distretti menzionati includeva nel proprio territorio il villaggio di Shebaa e le sue fattorie.

Per quanto paradossale possa sembrare, a contraddire inconsapevolmente le dichiarazioni contenute in questo storico documento fu lo stesso generale Gouraud, il quale allegò all'editto una mappa geografica del Libano, in scala 1:200.000, realizzata dal Corps Expéditionnaire de Syrie nel 1862.<sup>13</sup> Sulla copia della suddetta mappa furono tracciati posteriormente i confini della nuova entità statale,<sup>14</sup> distinguendo con una linea rossa il confine con la Palestina come era stato definito nella convenzione franco-britannica del 1920,<sup>15</sup> mentre una linea azzurra riproduceva il confine così come era stato effettivamente demarcato dai lavori della Commissione Paulet-Newcombe.<sup>16</sup> Per ciò che interessa l'oggetto di questo contributo, è importante rilevare alcune anomalie cartografiche presenti su questa mappa,<sup>17</sup> replicate sulla maggior parte dei progetti cartografici realizzati in seguito: la linea azzurra, che prende come discriminare la catena dei monti dell'Anti-Libano e la catena del monte Hermon, procede in direzione sud-ovest fino a incontrare il fiume Hasbani, poi prosegue lungo la riva occidentale del fiume e si congiunge al confine con la Palestina; il fiume Wadi al-Asal (Nahal Zion nella cartografia israeliana), l'area delle fattorie di Shebaa e il villaggio di Ghajar vengono a trovarsi così all'interno del territorio siriano. Il triplice confine, che secondo gli accordi internazionali dovrebbe situarsi nella località di Jisr el Ghajar, tre chilometri a sud del villaggio omonimo, viene spostato a nord, a una distanza di cinque chilometri dallo stesso villaggio. È verosimile che questa e altre mappe analoghe siano state realizzate negli uffici dell'Alto Commissariato francese a Beirut, senza il conforto tecnico dei rilevamenti topografici. Ciononostante, la mappa allegata all'editto 318 può essere considerata la prima illustrazione ufficiale dei confini del Libano.

Al termine del suo Mandato, nel 1946, la Francia lasciò definitivamente il Libano e la Siria, senza aver portato a termine la demarcazione del confine tra i due Stati. Di conseguenza, le mappe prodotte dalla potenza mandataria tra il 1922 e il 1945 reiterarono semplicemente le incongruenze dei progetti cartografici precedenti, senza verificarne la corrispondenza alla realtà *de facto*. Sostanzialmente, le mappe in circolazione sino all'atto di accesso all'indipendenza di Siria e Libano presentano due distinte versioni: nella prima, il corso del confine segue le pendici sud-occidentali del monte Hermon, continua in direzione del villaggio di Ghajar, raggiunge il fiume Hasbani e ne segue il corso sino all'antico ponte romano (Jisr el Ghajar); nella seconda versione la linea confinaria tra Siria e Libano scende dal monte Hermon, segue il corso del Wadi al-Asal in direzione di Banyas e incontra la Palestina circa 500 metri a ovest delle sorgenti del fiume Banyas. La prima delle due versioni colloca il villaggio di Ghajar e l'area delle fattorie di Shebaa in Siria, mentre la seconda li colloca entrambi in Libano. Quest'ultima versione, tuttavia, cessò improvvisamente di circolare nel 1936, quando il Service Géographique e il Bureau Topographique des Forces Françaises du Levant

realizzarono in scala 1:200.000 e 1:500.000 la prima serie di mappe ad alta risoluzione di Siria e Libano. Sulle mappe del 1936, in corrispondenza delle catene dell'Anti-Libano e del monte Hermon, il confine siriano-libanese corre lungo il displuvio<sup>18</sup> che separa il bacino idrografico del fiume Litani da quello di Damasco, poi sale alla massima vetta del monte Hermon e ridiscende lungo il displuvio che separa il bacino del Litani dal bacino del Giordano, seguendo le pendici sud-occidentali del Hermon sino a Ghajar e alla piana di Nkheileh, dove si congiunge al fiume Hasbani. In quest'ultimo tratto continuarono a sussistere incongruenze cartografiche, dato che su alcune mappe il punto d'incontro della linea del confine siriano-libanese con il fiume Hasbani viene a trovarsi al di sopra di Ghajar (collocando il villaggio in Siria), mentre in altre mappe il punto d'incontro è collocato sotto il villaggio di Ghajar, che resta così in territorio libanese.

Nel settembre del 1939 scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e per Francia, Siria e Libano la demarcazione del confine nell'area del monte Hermon divenne un problema secondario. In seguito all'occupazione di Siria e Libano, la Gran Bretagna commissionò agli ingegneri del Royal Australian Survey Corps un progetto cartografico regionale per uso militare. Anche in questo caso, le 28 tavole in scala 1:50.000 e 1:20.000 prodotte per il Vicino Oriente si rifanno alla versione francese del 1936, con il discrimine posto sulle pendici sud-occidentali del monte Hermon.<sup>19</sup>

La produzione cartografica francese riprese nel 1942: ma anche le mappe prodotte sino al 1945 continuarono a rappresentare le fattorie di Shebaa e il villaggio di Nkheileh all'interno della Siria e, trattandosi delle ultime carte geografiche prodotte dalla potenza mandataria, prima di accordare l'indipendenza a Siria e Libano, costituiranno la base dei successivi progetti cartografici.

All'indomani dell'indipendenza, Libano e Siria ereditarono dalla Francia una documentazione lacunosa e la questione irrisolta dei confini condivisi. Malgrado gli sforzi congiunti fatti dai due Governi arabi tra il 1963 e il 1964,<sup>20</sup> l'incoerenza cartografica continuò a caratterizzare il divario esistente tra la rappresentazione dei rispettivi territori e la realtà *de facto* lungo la frontiera.

### **La frontiera *de facto***

Che la realtà del confine fosse considerevolmente diversa da quella rappresentata sulle mappe, furono gli ufficiali francesi in servizio nelle zone di frontiera a notarlo. A loro era affidato, tra l'altro, l'onere di arbitrare le dispute tra i residenti della regione, insorte per l'uso di aree usualmente adibite al pascolo che, nel complesso sistema giuridico ottomano, non erano soggette ad alcun tipo di proprietà privata.

Un primo caso emblematico è costituito da un episodio che riguarda proprio i residenti del villaggio di Shebaa: nel gennaio del 1920 gli abitanti di alcuni villaggi sunniti dell'Arkoub presero parte a sommosse contro le autorità mandatarie francesi; queste ultime, in ritorsione alla condotta ostile dei residenti, inflissero alla popolazione locale delle ammende. Fu allora che i notabili di Shebaa decisero di abbattere 600 querce della

foresta di Barakhta e di vendere il legname, per saldare il dovuto. Secondo quelle che erano le procedure, gli alberi di quella foresta potevano essere abbattuti solo previo consenso del governatore di Hasbaya. Stando al rapporto delle autorità francesi, la polizia avrebbe arrestato i notabili e confiscato il legname. Il governatore di Hasbaya chiese che il legname fosse venduto e che il ricavato fosse versato all'erario locale (Kaufman 2002: 586). Questo primo aneddoto storico fornisce alcuni dati pregnanti: risulta evidente che i notabili di Shebaa, che ordinarono l'abbattimento delle querce, considerassero l'area forestale pertinente alla fattoria di Barakhta. Infatti, nella suddivisione amministrativa del Governo ottomano, l'area era chiaramente parte del distretto giudiziario di Hasbaya. Si evince inoltre che le questioni legali relative alle fattorie venivano discusse nel centro distrettuale libanese di Hasbaya, e non nel centro siriano di Quneitra. Infine, il governatore di Hasbaya, Iskandar Gabriel, considerava il rilascio di permessi per la recisione di alberi nell'area delle fattorie di Shebaa una sua competenza (Khalife 2006b: 29).

Dell'appartenenza giuridica delle fattorie al distretto di Hasbaya troviamo ulteriore conferma nel testo dell'editto 3066, emanato dall'alto commissario francese Serrail il 9 aprile 1925, nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Grande Libano, che include i villaggi di Shebaa, Nkheileh e Kfar Shuba nel distretto di Hasbaya, a sua volta subordinato alla provincia di Marjayoun.<sup>21</sup>

Altri due episodi, di indubbia rilevanza giuridica, meritano di essere menzionati: si tratta delle dispute territoriali insorte nel giugno del 1934 lungo l'area del confine siro-libanese tra i residenti libanesi del villaggio di Shebaa e i siriani di Jubbata al-Zeit per l'uso di due aree di pascolo situate nelle località di Birket Marj al-Mann e nel bosco di Karm al-Shummar. Entrambi i casi furono risolti dai notabili dei due villaggi, alla presenza dei delegati francesi di Marjayoun e di Quneitra, nel rispetto di consuetudini consolidate,<sup>22</sup> ma dalla composizione di queste due dispute emerge un dato importante: entrambe le parti muovono dall'assunto che il Wadi al-Asal costituisca il confine tra Siria e Libano. Entrambe le aree contestate, infatti, finiscono per essere riconosciute come territorio siriano per il semplice fatto di essere situate sulla riva orientale del fiume. Le pretese avanzate dalla parte libanese indicano che i residenti di Shebaa erano proprietari di beni immobili anche sulla sponda orientale dello stesso Wadi al-Asal. D'altro canto, le contestazioni denunciano il fatto che la demarcazione del confine siro-libanese in questo tratto del territorio, al giugno del 1934, fosse ancora carente e inadeguata.

A denunciare per primo l'incongruenza esistente tra la rappresentazione cartografica del confine siro-libanese e la realtà *de facto*, fu il consigliere amministrativo del distretto del Libano del Sud, Pierre Bart, che il 30 novembre del 1937 scrisse un rapporto dettagliato al capo ufficio del centro di Quneitra per portarlo a conoscenza di alcuni dati, da lui stesso riscontrati nell'area di Banyas, che collidevano con la versione cartografica del territorio. Bart aveva rilevato che la fattoria di Nkheileh apparteneva a

cittadini libanesi residenti a Hasbaya, ovvero gli emiri Shehab e Najib Bek al-Amyuni, che pagavano i canoni fondiari al distretto di Marjayoun. Inoltre, aveva scoperto che alcuni degli ovili situati sulla riva destra del Wadi al-Asal appartenevano a residenti del villaggio di Shebaa, i quali vi portavano ogni anno le loro greggi a svernare. Anche l'area boschiva situata in prossimità degli ovili era parte delle terre sottoposte al tributo fondiario del *kharāj*<sup>23</sup> del villaggio di Shebaa e, conseguentemente, parte del territorio statale libanese.

Sulla base di quanto osservato, Bart aveva rilevato che la linea *de facto* del confine differiva da quella illustrata sulla mappa in scala 1:200.000, prodotta dall'ufficio topografico dell'esercito a Beirut, sulla quale il confine passa a sud/sud-est del villaggio di Ghajar e prosegue verso est in direzione della vetta del monte Rus. Bart suggeriva che il tracciato della linea dovesse scendere verso sud a includere la fattoria di Nkheileh e i terreni di sua pertinenza, per poi risalire in direzione nord-est, passando a una distanza di 700-800 metri a nord del villaggio di Mughr Shebaa, per ricongiungersi a est del villaggio con il Wadi al-Asal. Quindi il tracciato del confine avrebbe seguito il corso del fiume sino a raggiungere le vette del monte Hermon, a una distanza di circa due chilometri dal villaggio di Shebaa. A supporto delle sue osservazioni Bart allegò un disegno che mostra chiaramente la situazione descritta nel rapporto: il villaggio di Ghajar è un'enclave siriana in territorio libanese, accessibile attraverso un corridoio di terra stretto tra il villaggio libanese di Nkheileh e la Palestina; anche il villaggio di Mughr Shebaa resta in Siria, mentre la maggior parte dell'area relativa alle fattorie di Shebaa, sotto il fianco orientale del monte Rus viene a trovarsi in territorio libanese.<sup>24</sup> Prescindendo dall'esattezza delle rilevazioni fatte sul campo, il rapporto di Bart fa emergere per la prima volta l'esistenza di un confine *de facto* diverso da quello teorico rappresentato sulle mappe ufficiali, e denuncia alle autorità mandatarie e alla dirigenza libanese un problema sino ad allora ignorato o negletto, confermando implicitamente l'assenza di una chiara demarcazione del confine in quella regione.

Pochi mesi più tardi, in una lettera datata 3 giugno 1938, il rappresentante della delegazione francese presso il Governo libanese si rivolse al presidente del Consiglio dei ministri di Parigi, facendo riferimento agli accordi del 1934 sottoscritti dalle delegazioni di Quneitra e Marjayoun dinanzi alle autorità francesi, secondo cui il Wadi al-Asal costituiva il discrimine tra Siria e Libano. L'ufficiale francese denunciava il fatto che la linea del confine siriano-libanese nell'area delle fattorie di Shebaa, così come era stata rappresentata dal generale Gouraud, era sbagliata e costituiva nocumento per lo Stato libanese. Nella lettera, si sottolineava l'assenza di una demarcazione del confine sul territorio e l'urgenza di formare una commissione mista siriano-libanese che affrontasse il problema e provvedesse a finalizzare la demarcazione del confine in quella zona. Inoltre si suggeriva la nomina di un giudice fondiario libanese che si occupasse della questione.<sup>25</sup> È d'uopo rimarcare il fatto che gli accordi conclusi tra la delegazione siriana e quella libanese per le dispute di Birket Marj al-Mann e per la foresta di Karm al-Shummar siano menzionati come prova documentale del fatto che il Wadi al-Asal

costituisca incontrovertibilmente la linea confinaria tra Siria e Libano.

Il 25 giugno del 1939 il capitano dei Servizi Speciali di Quneitra (Siria), De Bernonville, scrisse un rapporto all'ispettore dei Servizi Speciali delle province di Damasco e del Hauran per denunciare un episodio anomalo verificatosi sulla frontiera siro-libanese: tra il 21 e il 23 giugno una stazione doganale libanese era stata installata sul margine meridionale della strada Marjayoun-Banyas, a quattro chilometri da Banyas. In seguito alla protesta del vicino posto di gendarmeria, la sera del 24 giugno gli impiegati dell'ufficio doganale trasferirono la loro postazione a nord-est del villaggio di Ghajar, a ridosso del cippo di confine, lungo la strada principale. De Bernonville sosteneva che l'anomalia riguardante la frontiera siro-libanese esisteva dal 1920 e che avrebbe potuto costituire un problema nell'ipotesi in cui si fossero prodotte tensioni tra i due Stati. Nella sua relazione, spiegava che il villaggio di Nkheileh costituiva un'enclave libanese in territorio siriano, dal momento che apparteneva a cittadini libanesi residenti a Hasbaya, che pagavano i canoni fondiari al distretto di Marjayoun. L'ufficiale francese mise in rilievo il fatto che la linea del confine tracciata sulle mappe 1:200.000 dell'ufficio topografico dell'esercito non fosse conforme alla frontiera *de facto*; inoltre segnalava il fatto che gli ovili situati a Kharwin, al-Khish e Birifka erano pertinenza del villaggio di Shebaa, e che le foreste di quell'area appartenevano allo Stato libanese, al quale i cittadini erano tenuti a chiedere autorizzazione prima di procedere al taglio di alberi. Anche De Bernonville allegò, a scopo illustrativo, un disegno del tutto simile a quello realizzato da Bart nel 1937, in cui indicava il tracciato ufficiale del confine e il corso della frontiera *de facto*.<sup>26</sup>

La convergenza degli argomenti sostenuti dai due ufficiali francesi in servizio nell'area indusse l'alto commissario Gabriel Puaux a sollecitare la formazione di una commissione mista siro-libanese che definisse accuratamente il corso della linea confinaria tra le due entità statali, e finalizzasse la demarcazione sul terreno tra Marjayoun e Quneitra. Nel frattempo, però, a causa di contestazioni avanzate dalle autorità siriane, le operazioni di demarcazione del confine siro-libanese in corrispondenza della valle della Bekaa subirono un arresto.<sup>27</sup> Conseguentemente, la proposta del generale Puaux fu ignorata. Le mappe prodotte tra il 1942 e il 1945 non emendarono l'incongruenza rilevata dagli ufficiali francesi, ma ciò non impedì al Libano di esercitare la sovranità territoriale sulle fattorie di Shebaa e sul villaggio di Nkheileh, anche dopo aver formalmente ottenuto l'indipendenza dal Mandato francese. La documentazione relativa a questo periodo dimostra che gli abitanti di quest'area continuarono a pagare i loro tributi al Governo libanese.<sup>28</sup>

### L'accordo siro-libanese del 1946

Nel 1944 il Governo siriano iniziò una serie di rilevamenti topografici che interessarono anche l'area della fattoria di Mughr Shebaa. La richiesta dell'alto commissario Puaux di formare una commissione mista per risolvere le anomalie esistenti era rimasta disattesa; pertanto la demarcazione del confine sul terreno era ancora carente o inesistente.

Quando la squadra tecnica siriana informò il sindaco di Shebaa che avrebbe effettuato i rilevamenti topografici per il villaggio di Mughr, il sindaco Khaled al-Khatib manifestò la sua disapprovazione e denunciò subito la cosa come un tentativo di annessione di una porzione di territorio libanese alla Siria. Così, il 22 febbraio 1944, scrisse una lettera all'attenzione del ministro libanese degli Interni, per il tramite del *qā'imaqām*<sup>29</sup> di Marjayoun, nella quale rimarcava la gravità e l'urgenza della situazione, e chiedeva che una commissione mista siro-libanese resolvesse una volta per tutte la faccenda (Khalife 2008: 56-83).

Il *qā'imaqām* di Marjayoun inoltrò la lettera nello stesso giorno,<sup>30</sup> chiedendo che il Governo siriano fosse informato della faccenda. Ricevuta la comunicazione, il ministro degli Interni riferì all'allora ministro delle Finanze Riad al-Solh,<sup>31</sup> il quale a sua volta consultò il direttore degli uffici demaniali.

Nel frattempo, preoccupato per gli sviluppi dei lavori che la squadra siriana di rilevamento topografico stava portando a termine, il *qā'imaqām* di Marjayoun chiamò il governatore del Libano del Sud, e nello stesso giorno fece seguire alla conversazione telefonica l'invio di una lettera scritta a mano, che fu poi inoltrata per conoscenza al Ministero delle Finanze e agli uffici del demanio,<sup>32</sup> nella quale riferiva che il sindaco di Shebaa aveva rifiutato di presenziare ai lavori di definizione del confine, contestando il fatto che l'ufficio topografico del distretto siriano di Quneitra stava agendo senza il consenso e all'insaputa del Governo centrale. Dal momento che i lavori stavano procedendo celermente ed erano in fase di completamento, il sindaco di Shebaa raccomandava di dare notifica di tutto ciò nel più breve tempo possibile.<sup>33</sup> Il giorno seguente, il *qā'imaqām* di Marjayoun scrisse al Ministero degli Interni una nuova missiva in cui riferiva di aver saputo a voce dal sindaco di Shebaa che gli addetti della squadra siriana avevano ultimato i lavori di rilevamento topografico a Mughr e avevano fatto ritorno alla loro centrale operativa, dopo essere stati informati da alcuni dei residenti che il sindaco sarebbe andato avanti con il suo esposto tramite il Governo.<sup>34</sup>

Finalmente, in un memorandum datato 3 aprile 1944, il direttore degli uffici demaniali portò a conoscenza della faccenda il giudice fondiario Rafik Bek al-Ghazzawi, che aveva già rappresentato il Governo libanese in una precedente commissione di demarcazione siro-libanese. Insieme al memorandum, il direttore degli uffici catastali inoltrò il rapporto del *qā'imaqām* di Marjayoun, chiedendo al giudice di contattare subito un suo omologo siriano per fissare un incontro e trovare una soluzione che garantisse la tutela dei diritti dei proprietari libanesi, scongiurando la possibilità di seri incidenti che avrebbero potuto avere luogo tra i residenti di Shebaa e quelli di Mughr.<sup>35</sup> Il giudice al-Ghazzawi inoltrò la richiesta al giudice-capo fondiario di Damasco, al quale chiese di avvisare chiunque fosse preposto alla mansione di fornire la documentazione relativa all'area contesa, per poter esaminare correttamente la protesta dei residenti di Shebaa alle operazioni di demarcazione della fattoria di Mughr.<sup>36</sup> La risposta giunse nel rapporto che l'ingegnere giurato siriano Zaki al-Dada inviò il 22 aprile 1944 alla direzione tecnica dei lavori di demarcazione di Damasco. Nella comunicazione, l'ingegnere siriano, oltre a

esprimere una nota di biasimo per il sindaco di Shebaa, che non aveva presenziato allo svolgimento dei lavori nonostante la convocazione ufficiale della squadra topografica, sottolineava il fatto che la maggior parte dei terreni in questione erano inadatti all'agricoltura e utilizzati come pascoli sia dai pastori di Shebaa che da quelli di Mughr Shebaa, asserendo che non erano ancora stati concordati dei confini definitivi in quella zona.<sup>37</sup>

A questa missiva fece seguito la formazione di una commissione mista siriano-libanese per definire con esattezza e demarcare sul terreno il corso esatto del confine nell'area di nostro interesse. La prima seduta si tenne il 25 aprile 1944 a Zahle: vennero designati i delegati dei rispettivi Governi e i direttori dei lavori di rilevamento topografico.


Alla seduta del 19 maggio presenziarono il sindaco di Shebaa, Khaled al-Khatib, e il membro della giunta comunale Mohammad Salim Zuhayri, che portarono a sostegno delle loro posizioni gli atti di proprietà di alcuni terreni reclamati come libanesi; il sindaco di Shebaa specificò che il bosco e le aree pedemontane erano di pubblica utilità per gli abitanti di Shebaa e per la collettività dei residenti di Mughr Shebaa. Si trattava in effetti di terreni che non appartenevano a nessuno, usati come pascoli per le mandrie, sui quali, tuttavia, erano situati alberi di ulivo appartenenti a proprietari privati, per i quali furono prodotti atti notarili registrati a Hasbaya, in Libano. Le lungaggini delle pratiche demaniali siriane e l'attesa della produzione dei documenti catastali della controparte siriana protrassero le sessioni della Commissione sino al 21 settembre del 1945, allorché la Commissione deliberò di trasferire le sessioni in loco sui terreni oggetto della contesa. Gli incontri di ottobre, novembre e dicembre saltarono a causa dell'assenza di una delle parti. Il 20 dicembre, la Commissione si riunì a Damasco e fissò il primo sopralluogo al 15 febbraio 1946. All'incontro successivo presenziò nuovamente il sindaco del villaggio di Shebaa, Khaled al-Khatib, che portò con sé un atto notarile datato 3 aprile 1930, nel quale si formulava la cessione di una proprietà, descritta come il terreno compreso tra la strada che porta alla località di al-Maakab e le pendici del monte, che la Commissione topografica siriana aveva annesso al villaggio siriano di Mughr. Per definire con maggiore esattezza il limite del terreno reclamato dai proprietari di Shebaa, la Commissione prescrisse che un ingegnere libanese accompagnasse le autorità del villaggio di Shebaa a effettuare un sopralluogo per le operazioni di rilevamento e demarcazione.

Infine, il 27 marzo 1946 si riunirono a Mughr Shebaa il delegato siriano Adnan Bek al-Khatib, il delegato libanese Rafik Bek al-Ghazzawi, l'ingegnere siriano Rashad Marastani, l'ingegnere libanese Joseph Abi Rashed, i due notai Fayez Khouri e Moufik Shatti, oltre ai sindaci di Shebaa e di Mughr Shebaa. Dopo aver esaminato in dettaglio la documentazione e i terreni di proprietà non privata o demaniali, illustrati sulla carta topografica predisposta dalla squadra tecnica della delegazione siriana, si addivenne a un accordo secondo cui gli abitanti di Shebaa avrebbero avuto il diritto di pascolo su determinati terreni di proprietà non privata, limitrofi ai terreni privati del villaggio di Mughr, mentre gli abitanti di Mughr avrebbero avuto il diritto di pascolo nei terreni di

proprietà non privata appartenenti al villaggio di Shebaa; agli ingegneri delle rispettive delegazioni venne chiesto di modificare le vasche catastali in ottemperanza all'accordo raggiunto.<sup>38</sup>

Questo accordo fu ratificato dai rappresentanti del Governo siriano e libanese. Non solo, la demarcazione sul terreno fu parzialmente implementata secondo quanto illustrato sulla mappa catastale allegata all'accordo (Fig. 2) con la posa di cippi confinari numerati. Oltre alle concessioni fatte da ciascuna delle parti per condiscendere all'utilizzo consuetudinario di alcune aree di pascolo, l'accordo definiva chiaramente l'appartenenza al territorio libanese dell'area delle fattorie di Shebaa; più precisamente, il confine definito e demarcato sul terreno sanciva che 13 delle 14 fattorie situate nella regione erano pertinenza del villaggio libanese di Shebaa, nel distretto di Marjayoun, mentre la fattoria di Mughr Shebaa, nel distretto di Quneitra, rimaneva in territorio siriano.

Fig. 2: Mappa catastale allegata all'accordo siro-libanese del 27 marzo 1946.



## Un'anomalia nel quadro del diritto pubblico internazionale

Il caso delle fattorie di Shebaa in sé costituisce solo una delle tante dispute territoriali insorte tra Stati di nuova formazione in contesti di decolonizzazione. La giurisprudenza internazionale, in tal senso, annovera una fitta casistica di precedenti analoghi o simili. Ma le implicazioni che vincolano il territorio occupato da Israele ai complessi equilibri geopolitici regionali rendono la questione delle fattorie di Shebaa un caso singolare. Singolare è il fatto stesso che il territorio in oggetto si trovi lungo il confine che il Libano condivide con la Siria, non già con Israele; eppure a contestare l'appartenenza delle fattorie allo Stato libanese è proprio il Governo di Tel Aviv. Dal canto suo, la Siria ha confermato in più circostanze, ma solo verbalmente, che le fattorie sono parte del territorio libanese; cionondimeno il Governo di Damasco ha continuato a produrre mappe che collocano l'area entro i confini del proprio territorio, un gesto che potrebbe essere interpretato come un modo di far valere il principio dell'effettività sul territorio contestato (Ghantous 2005: 376). Persino l'atteggiamento del Governo libanese non è scevro di contraddizioni, avendo implicitamente avallato la validità delle mappe prodotte dall'United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)<sup>39</sup> a ogni rinnovo di fiducia della missione. Ma al di là delle dichiarazioni d'intenti delle parti in causa, il caso delle fattorie di Shebaa in un contesto geopolitico differente avrebbe verosimilmente già trovato soluzione. Di fatto, nei casi di dispute territoriali tra Stati di nuova formazione, il diritto pubblico internazionale ha consolidato nel tempo la prassi di applicare il principio dell'*uti possidetis juris*, uno strumento giuridico mutuato dal diritto romano e adeguato alle esigenze che, in assenza di titoli giuridici, trasforma le frontiere amministrative preesistenti ai nuovi Stati in frontiere internazionali. In effetti la tendenza dei tribunali internazionali, negli arbitrati di questo tipo, è stata sempre quella di cercare un titolo giuridico che comprovi l'appartenenza del territorio a una delle entità statali in disputa. Il titolo giuridico può essere rappresentato da un trattato bilaterale, da un accordo di pace, da una precedente sentenza arbitrale o persino da una mappa del territorio ratificata dalle controparti. In assenza di un documento che fornisca la prova inconfutabile del titolo, le corti di giustizia internazionali hanno mostrato la tendenza generale a sfruttare i confini amministrativi vigenti anteriormente alla nascita della nuova entità statale, ovvero una predisposizione a voler conservare le frontiere ereditate, che il nuovo Stato ha implicitamente accettato al momento dell'accesso alla propria indipendenza. Una volta applicato, l'*uti possidetis juris* costituisce titolo giuridico e, da quel momento, il possesso *de facto* non può più prevalere sul titolo, ed è considerato *contra legem*. Non solo, ancor più rilevante è il fatto che l'applicazione dell'*uti possidetis juris* escluda a priori l'esistenza di *terra nullius*,<sup>40</sup> la cui sovranità può essere ottenuta mediante l'occupazione o l'esercizio effettivo dell'autorità. In effetti, l'adozione di questo principio nel diritto pubblico internazionale rappresenta una forma di tutela per gli Stati di nuova formazione; d'altronde, l'intrinseca fragilità che caratterizza il processo di legittimazione di nuove frontiere impone l'adozione di

un criterio preventivo nei confronti di qualsiasi tendenza espansionistica da parte di altre entità statali. Come dichiarato nel suo statuto, la Corte Internazionale di Giustizia regola le dispute ad essa sottoposte, facendo ricorso anche ai principi generali del diritto,<sup>41</sup> pur di evitare una situazione di *non liquet*.<sup>42</sup> L'*uti possidetis juris* ha trovato così applicazione durante il processo di decolonizzazione dell'Impero spagnolo, nella disputa frontaliera tra Colombia e Venezuela. Nella sentenza arbitrale del Consiglio Federale Svizzero (22 marzo 1924), si legge: «Quando le colonie spagnole dell'America Centrale e del Sud si autoproclamarono indipendenti nella seconda metà del XIX secolo, adottarono un principio di diritto costituzionale e internazionale al quale diedero il nome *uti possidetis juris* del 1810, allo scopo di constatare che i limiti delle repubbliche di nuova costituzione sarebbero stati i confini delle province spagnole alle quali esse andavano a sostituirsi» (Kohen: 2014: 425).

In Africa la contestazione anti-coloniale che accompagnò l'accesso all'indipendenza dei nuovi Stati promosse anche l'idea di abolire le vecchie frontiere. Le delimitazioni coloniali, che erano state realizzate solo al livello cartografico per definire delle zone d'influenza, non tenevano in alcuna considerazione la distribuzione delle popolazioni (Zoppi 2014: 12-16; Nugent, Asiwaju 1996), senza considerare che la nozione di frontiera nel periodo pre-coloniale era praticamente inesistente (Allott 1969: 10). Ma le diverse difficoltà che un'abolizione o parziale revisione delle frontiere avrebbero comportato dissuasero i dirigenti nazionalisti dal loro proposito. Inoltre, i primi movimenti secessionisti, che sorsero in seno agli Stati di nuova formazione, indussero le dirigenze nazionali ad abbandonare l'idea revisionista e a sposare il principio di intoccabilità dei confini esistenti. Alla prima sessione ordinaria, l'assemblea dei capi di Stato dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), tenutasi al Cairo nel luglio del 1964, si espresse sulle questioni frontaliera tra Stati africani in questi termini: «Ricordando inoltre che tutti gli Stati membri si sono impegnati, sotto l'articolo IV della Carta dell'Unità Africana, a rispettare scrupolosamente tutti i principi esposti nel paragrafo 3 dell'articolo III della Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana, [l'Assemblea dei capi di Stato e di Governo] dichiara solennemente che tutti gli Stati membri si impegnano a rispettare i confini esistenti al momento del raggiungimento della loro indipendenza nazionale».<sup>43</sup>

A partire dal 22 dicembre 1986, data in cui la Corte Internazionale di Giustizia risolse la disputa territoriale tra Mali e Burkina Faso per la striscia di Agacher, ribadendo il rispetto delle frontiere ereditate, l'*uti possidetis juris* supera la dimensione regionale e diviene un principio generale strettamente connesso ai casi di decolonizzazione. Il decreto della Corte sancì il rispetto delle frontiere ereditate, ribadendo il mantenimento dello *status quo*, già invocato dall'OUA all'assemblea del Cairo: «Anche in questo caso la Camera non può ignorare il principio dell'*uti possidetis juris*, la cui applicazione determina esattamente il rispetto dei confini ereditati. Sottolinea la portata generale del principio di decolonizzazione e l'importanza che riveste per il continente africano,

ivi comprese le parti in causa. Sebbene questo principio sia stato invocato per la prima volta nell'America ispanica, ciononostante non ha il carattere di una regola inerente a un particolare sistema di diritto internazionale. È un principio di portata generale, logicamente legato al fenomeno dell'accesso all'indipendenza, ovunque esso si manifesti. Il suo scopo evidente è quello di impedire che l'indipendenza e la stabilità dei nuovi Stati siano minacciati dalle lotte nate per la contestazione dei confini in seguito al ritiro della potenza amministrante. È quindi necessario vedere nel rispetto dello status quo territoriale al momento dell'accesso all'indipendenza da parte dei nuovi Stati africani non una mera pratica, bensì l'applicazione in Africa di una regola per la quale, d'altronde, alla Camera non sembra sia necessario dimostrare, ai fini del caso, che si tratti di un principio di portata generale ben consolidato in materia di decolonizzazione». <sup>44</sup>

Anche in Asia, si sostiene che l'*uti possidetis juris* sia stato implicitamente applicato nella prima composizione della disputa tra Thailandia e Cambogia per il tempio di Préhar Vihéar, <sup>45</sup> e nella disputa tra India e Pakistan per la regione del Rann di Kutch. <sup>46</sup>

Prima di contestualizzare il caso delle fattorie di Shebaa nel quadro del diritto pubblico internazionale, vale la pena osservare che nel Vicino Oriente la ripartizione dei territori assegnati alle nuove entità statali, sorte dallo smembramento dell'Impero ottomano, ricalca quasi sempre la distribuzione delle circoscrizioni amministrative preesistenti. Laddove le circostanze hanno imposto una modifica dello *status quo*, come nel caso del confine tra Libano e i territori della cosiddetta Palestina storica (successivamente Israele e Territori Occupati Palestinesi), furono conclusi degli accordi nei quali era descritto in dettaglio il tracciato della nuova frontiera. Ora, ricordando la genesi dei confini del Libano, è necessario operare una distinzione tra la frontiera orientale e quella meridionale: mentre quest'ultima fu definita nell'accordo franco-britannico del 1923 (ratifica dei lavori della Commissione Paulet-Newcombe) per separare due entità statali, affidate a due distinte potenze mandatarie, la frontiera orientale era il confine condiviso dai futuri Stati di Siria e Libano, entrambi sotto Mandato francese. In sostanza, il confine tra Libano e Palestina fu definito *ex novo* e demarcato con precisione sul terreno, mentre la linea del confine siriano-libanese, come già sancito nell'editto 318 del generale Gouraud, non faceva altro che sfruttare una linea di demarcazione amministrativa preesistente.

In considerazione di quanto sinora esposto, gli accordi raggiunti nel 1934 per le dispute di Birket Marj al-Mann e per la foresta di Karm al-Shummar comprovano l'esistenza di un confine vigente anteriormente alla creazione delle entità statali di Siria e Libano, e individuano nel Wadi al-Asal il suo discrimine, relativamente al tratto orientale delle fattorie di Shebaa. Ben più rilevante è l'accordo del 27 marzo del 1946 che, oltre a definire inequivocabilmente il tracciato meridionale del confine siriano-libanese nell'area delle fattorie (vedi l'allegato n. 1 in appendice), costituisce un titolo giuridico incontrovertibile. Tuttavia, nonostante la ratifica bilaterale e la parziale

opera di demarcazione, l'accordo non fu depositato presso le Nazioni Unite,<sup>47</sup> e questo atto di negligenza del Governo libanese sembra gravare sulla questione più delle altre prove documentali accluse al dossier e presentate al vaglio dell'ONU stessa. Una lunga serie di atti di proprietà o compravendita, concessioni edilizie, sentenze civili e penali relative alle 13 fattorie rivendicate dal Governo libanese comprovano il fatto che l'area contestata non ha mai avuto un'esistenza autonoma, ma è parte dell'unità fondiaria e amministrativa del villaggio di Shebaa, a sua volta parte del distretto libanese di Hasbaya. Peraltro, come specificato precedentemente, si tratta di frontiere ereditate, per le quali esiste una linea di continuità che va dal periodo di gestione territoriale del Governo ottomano alla creazione del Grande Libano con l'editto 318 del generale Gouraud, sino alle successive modifiche dell'ordinamento amministrativo del territorio. La linea sostenuta dall'ONU tende ad attribuire validità solo ai documenti presenti nei propri archivi, o di cui ciascuna delle parti in causa è in possesso. Ma l'aneddoto che segue mette ancora una volta in evidenza l'ingiustificata riluttanza con cui le Nazioni Unite hanno rigettato la documentazione fornita dal Governo libanese: nel 2000 la squadra tecnica capitanata dal cartografo Miklos Pinter giunse in Libano con l'incarico di preparare le mappe prima dell'effettivo ritiro israeliano; le istruzioni del segretario generale chiedevano di tracciare una linea che fosse il più vicino possibile a quella riconosciuta come il confine internazionale, sulla base della quale si sarebbe potuto stabilire se le risoluzioni n. 425 e n. 426 sarebbero effettivamente state ottemperate. Inoltre, la demarcazione avrebbe incluso il solo tratto di confine che va da Ras Nakoura (sul Mar Mediterraneo) sino al ponte romano Jisr al-Ghajar, escludendo l'area delle fattorie di Shebaa e del monte Hermon. L'allora direttore generale per la sicurezza del Libano, Jamil al-Sayyed, obiettò che un testo ufficiale che definisse chiaramente il tracciato del confine internazionale tra Libano e Israele esisteva già, alludendo a un documento siglato dagli ufficiali israeliani e libanesi dinanzi ai delegati delle Nazioni Unite, e allegato all'armistizio del 1949.<sup>48</sup> Quando l'inviato speciale visionò il documento in possesso del Governo libanese disse che Israele non conservava copia di quell'atto, mentre sulla copia in possesso delle Nazioni Unite era stata fortuitamente versata dell'acqua che aveva reso il documento illeggibile; la copia libanese dell'atto era l'unica rimasta e, pertanto, non poteva essere ritenuta un documento affidabile.<sup>49</sup> Nonostante l'evidenza delle prove, la disputa per le fattorie di Shebaa resta ad oggi irrisolta, sfuggendo alla prassi vigente nell'ambito del diritto pubblico internazionale. Le contestazioni di Israele, implicitamente assunto al ruolo di contendente, il discutibile arbitrato delle Nazioni Unite, le ambigue dichiarazioni della dirigenza siriana, e la quanto mai insolita funzione svolta dal movimento di Hezbollah in vece del Governo libanese complicano notevolmente lo scenario, e suggeriscono che la soluzione di questa controversia è legata piuttosto agli equilibri geopolitici regionali.

### **Gli attori e i motivi**

Se la soluzione alla disputa per le fattorie di Shebaa trascende la dimensione

interstatale, è per il coinvolgimento diretto di attori terzi. Accanto ai Governi siriano e libanese, contendenti ufficiali della causa, vi sono le Nazioni Unite nel doppio ruolo di arbitro<sup>50</sup> e forza di interposizione (UNIFIL). Non trascurabile è il peso che ha avuto sinora l'opinione della diplomazia statunitense sulla questione. Ma a svolgere un ruolo cruciale nella contesa sono soprattutto Israele e la resistenza armata libanese (Hezbollah). Ora, ancorché anomalo, il coinvolgimento diretto di Israele nella disputa in oggetto è plausibile nel quadro più ampio dell'annoso conflitto arabo-israeliano (oggi ridotto alla dimensione di conflitto israelo-palestinese).

Per comprendere invece le dinamiche che hanno portato un attore non statale come il movimento sciita di Hezbollah ad assumere tanta rilevanza negli equilibri nazionali e regionali, è necessaria una breve digressione. In questa sede, ci limiteremo a ricordare che Hezbollah è un'organizzazione sciita che nacque al principio degli anni '80 come movimento di resistenza armata all'invasione israeliana. Le sue milizie furono addestrate all'uopo da un contingente del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica inviate dall'imam Khomeini (Alagha 2006: 34). Nel quadro degli Accordi di Taif (1989) che prevedevano, tra l'altro, il disarmo di tutte le milizie legate alle diverse fazioni attive durante la guerra civile libanese, al movimento sciita venne riconosciuta una sostanziale estraneità al conflitto e fu concesso di mantenere la propria struttura militare, considerata un movimento di resistenza contro l'occupante israeliano (Alagha 2006: 41). Nel luglio del 1992 Hezbollah fa il suo ingresso nell'arena politica nazionale per non abbandonarla più. Oggi, nonostante la sua piena integrazione nella società libanese, il movimento sciita, guidato dal segretario del partito Hasan Nasrallah, resta il bersaglio dell'opinione pubblica statunitense e israeliana, e l'osservato speciale delle Nazioni Unite.<sup>51</sup> Infatti, già alla fine degli anni '80, gli Stati Uniti<sup>52</sup> e Israele<sup>53</sup> avevano classificato Hezbollah come "organizzazione terroristica". Recentemente anche la Lega araba lo ha aggiunto alla sua lista nera.<sup>54</sup>

Attualmente, oltre a rappresentare il gruppo politico maggioritario nell'alleanza partitica nazionale dell'8 Marzo, Hezbollah gestisce una fitta rete di istituti che erogano servizi sociali o economici (Harb, Leenders 2005). Il carattere olistico della sua organizzazione rende estremamente difficile anche la lettura delle sue strategie politiche: il processo di "libanizzazione" del partito sciita e le alleanze che è riuscito a stringere nello scenario politico nazionale confermano il suo generale radicamento nel quadro locale e regionale; al contempo, il consolidamento del ruolo che la resistenza armata si è ritagliata all'interno dei confini nazionali attesta della priorità che il partito sciita continua ad attribuire alla sua struttura militare. Con la guerra dei 33 giorni dell'estate del 2006 (Corm 2012: 325), Hezbollah ha potuto accreditare il suo ruolo difensivo, soprattutto dopo l'ammissione di fallimento del Governo israeliano.<sup>55</sup> Nel 2008 lo stesso Governo libanese ha approvato una linea politica che riconosce al Libano, al suo popolo, al suo esercito e alla sua resistenza il diritto di difendere il territorio nazionale.<sup>56</sup> Tuttavia, l'intervento attivo di Hezbollah nella guerra civile

siriana in supporto al regime di al-Asad ha ampiamente disatteso la dichiarazione di Baabda del giugno 2012,<sup>57</sup> nella quale tutti i partiti politici libanesi si erano impegnati a preservare la neutralità del Libano rispetto alla crisi regionale. La politica di Hezbollah ha di fatto generato nuove fratture all'interno della società libanese, dove l'insidia del confessionalismo mina continuamente i fragili equilibri nazionali.

Dunque, per tornare alla questione centrale, la mancata composizione della disputa per le fattorie di Shebaa ha innescato una *querelle* politica e mediatica, in cui Israele ha accusato la resistenza libanese di aver «fabbricato» la disputa per le fattorie di Shebaa quale pretesto per continuare la sua crociata personale contro lo Stato ebraico (Kaufman 2006) e per giustificare il proprio ruolo difensivo di fronte all'opinione pubblica nazionale.<sup>58</sup> Hezbollah, a sua volta, ha denunciato l'importanza idrica e strategica che l'area ancora occupata ricopre per Israele (Di Peri, Meier 2017).

Alla *querelle* mediatica ha fatto eco il dibattito scientifico, mai realmente scevro da implicazioni ideologiche. L'opinione secondo cui le fattorie di Shebaa sono un pretesto necessario all'organizzazione sciita per mantenere in piedi il proprio apparato militare ha trovato ampi consensi in ambito accademico. Spicca su tutti il nome dell'eminente studioso Asher Kaufman, il quale sostiene che la liberazione delle fattorie sia solo una delle priorità presenti nell'agenda di Hezbollah, il quale rivendica anche l'appartenenza al Libano di sette villaggi sciiti, assegnati alla Palestina storica (Kaufman 2006a: 166). Peraltro, la lotta per la liberazione della Palestina non è mai assente nella dialettica del segretario generale del partito Hasan Nasrallah. E non è un caso che la teoria del pretesto sia oggi generalmente diffusa anche tra quei libanesi che paventano l'eventualità di iniziative militari autonome da parte di Hezbollah - definito spesso come uno "Stato nello Stato" (Abdul-Hussain 2009) - che trascinerrebbero il Libano in un nuovo disastroso conflitto bellico.

Quanto alla rilevanza idrica del territorio, vale la pena ricordare l'interesse storico di Israele per le acque del fiume Litani (il cui intero bacino scorre in territorio libanese) e del monte Hermon, che nella dialettica sionista prende l'appellativo di "Padre delle acque della Palestina". Ben prima della formazione dello Stato di Israele, i dirigenti del movimento sionista avevano rimarcato l'importanza delle risorse idriche dell'alta Galilea. Nel 1941 il futuro primo presidente di Israele, Chaim Weizmann, propose alla Commissione internazionale per la questione della Palestina di annettere il Litani entro i confini del futuro Stato ebraico (Amery 1993: 233). L'invasione israeliana del Libano nel 1978 segnò l'inizio dell'occupazione e la creazione di quella fascia di sicurezza entro cui l'esercito israeliano proibì di scavare pozzi. A seguito dell'operazione "Pace in Galilea" nel 1982, gli stessi ingegneri dell'Israeli Defense Force (IDF) confiscarono le carte idrografiche della Litani River Authority e discussero apertamente la possibilità di diversione delle acque del fiume Hasbani in direzione di Israele attraverso condutture sotterranee (Cooley 1984: 22). Nel caso dell'area contesa, alcuni studi hanno provato che l'apporto delle acque di superficie del monte Hermon al bacino del fiume Giordano

in Galilea sia piuttosto trascurabile (Gil'ad, Bonne 1990: 15). In effetti, i declivi della montagna sui quali si situano le fattorie sono relativamente secchi. A causa della debole pressione idrostatica, il flusso intermittente del Wadi al-Asal fornisce al regime del Baniyas un apporto annuo alquanto modesto. Ma se si escludono le acque di superficie, le fattorie sembrano situate lungo le zone di scorrimento delle acque del sottosuolo che alimentano i tributari del Giordano: le sorgenti carsiche dell'acquifero del monte Hermon forniscono un apporto pari all'80% delle acque dei tre principali tributari del fiume Giordano (Chahine 2011: 38). In quest'ottica è difficile negare la rilevanza del territorio che Israele occupa, soprattutto se si considera il problema di scarsità idrica cui Israele continua a far fronte, con la crescente richiesta degli insediamenti coloniali. Situata al crocevia della triplice frontiera siriano-israelo-libanese, l'area contestata occupa una posizione di assoluto interesse geostrategico. La vetta del monte Rous domina la Galilea, la valle della Bekaa e la Siria sud-occidentale, e l'estremità sud-occidentale della catena del monte Hermon offre protezione al fianco orientale della valle di Hula, che è sempre stata tra le priorità della IDF nel discorso sulla sicurezza nazionale. Anche in questo caso, la tendenza degli esperti israeliani è stata quella di sminuirne l'importanza adducendo che quell'area del monte Hermon ha avuto la sua rilevanza strategica negli anni '70 e '80, durante i quali la regione dell'Arkoub ospitava il quartier generale delle operazioni della guerriglia palestinese. La nuova tecnologia per la sorveglianza, ha sostenuto un ufficiale in congedo, rende la conservazione di quegli avamposti militari del tutto ininfluente.<sup>59</sup> In realtà, durante il processo di demarcazione della Blue Line le Nazioni Unite hanno operato qualche piccola modifica a vantaggio di Israele e della sua sicurezza. In effetti, mentre il confine internazionale dovrebbe passare attraverso tre avamposti militari israeliani (Jabal Summaqa, Roweisat Allama, Radar) la cui superficie viola il territorio libanese, la Blue line disegna una curva intorno al loro perimetro per lasciarli all'interno del territorio israeliano. Dato che le mappe ufficiali dell'UNIFIL riportano solamente il corso della Blue Line, questa anomalia è passata inosservata. Solamente le mappe prodotte dal contingente italiano segnalano accanto alla Blue Line il corso del confine internazionale, evidenziando l'adeguamento operato dalle Nazioni Unite.<sup>60</sup>

Benché ciascuno degli argomenti sopra esposti abbia una certa efficacia probatoria, resta difficile accertare il peso degli interessi che muovono le parti. È davvero indispensabile alla resistenza libanese un pretesto per giustificare la propria esistenza o il proprio operato? L'ingresso di Hezbollah nell'arena politica libanese ha portato dopo qualche anno alcuni sostanziali cambiamenti nelle linee guida del Partito; con il *Manifesto* del 2009, è scomparso dagli obiettivi che erano contenuti nella *Lettera aperta* del 1985 (suo primo documento fondante) quello di voler perseguire in Libano un modello di Stato islamico analogo a quello iraniano (Alagha 2011: 32). Tra le modifiche apportate ai propri pilastri ideologici, tra l'altro, "il Partito di Dio" esprime il suo rifiuto categorico a ogni forma di federalismo o partizione dello Stato libanese. Cionondimeno la sua linea

dura dichiarata nei confronti degli Stati Uniti e di Israele collide con quella del Governo libanese e continua a fornire argomenti a quella parte della comunità internazionale che ha etichettato l'intera organizzazione, o la sua ala militare, come uno "Stato nello Stato". Molta della credibilità di cui gode ancora Hezbollah dentro i confini nazionali è legata ai buoni esiti ottenuti dalla resistenza armata e dal successo conseguito in un certo tipo di politiche sociali. Tuttavia, il supporto al regime di al-Asad in Siria, oltre ad aver scosso gli equilibri politici interni, ha riportato alla memoria il vivido ricordo dei 25 anni di guerra civile, degli ulteriori 15 anni di *pax* siriana, e il trauma delle guerre interconfessionali che il popolo libanese sta faticosamente cercando di superare. Il futuro del "Partito di Dio" dipende da quanto sarà in grado di integrare la propria identità confessionale in un sistema, quello libanese, che continua ad avere equilibri politici estremamente instabili, e che ha visto negli ultimi anni una parte della popolazione civile tentare timidamente di superare la morsa del confessionalismo.

Dal suo canto, Israele è consapevole del fatto che un'intesa tra Siria e Libano formalizzata dinanzi alle Nazioni Unite potrebbe restituire alla sovranità libanese il territorio contestato, ma il tema dell'approvvigionamento idrico è sempre in cima alle priorità per la dirigenza israeliana. Tra il 2000 e il 2004 Israele e Turchia hanno firmato degli accordi di cooperazione che concedono al Governo di Tel Aviv l'acquisto di 50 milioni di metri cubici di acqua annui, con un contratto che dovrebbe coprire i 20 anni successivi alla stipula.<sup>61</sup> È plausibile che le fattorie di Shebaa siano state concepite come un potenziale bene di scambio in un ipotetico trattato di pace con Siria e Libano nell'ambito del quale potersi garantire l'accesso alla riserva idrica del fiume Litani, mai veramente scomparso dalla propria agenda. Ripensare le invasioni del 1978 e del 1982 attraverso questa lente evoca le parole di Moshe Dayan, ministro della Difesa israeliano durante la Guerra dei Sei Giorni (1967), il quale dichiarò: «Israele ha stabilito frontiere soddisfacenti a titolo provvisorio, a eccezione di quelle con il Libano» (De Villiers 2000: 199). La Siria, nonostante l'ambivalenza di alcune dichiarazioni, ha più volte confermato la sovranità libanese del territorio contestato. Eludere la richiesta delle Nazioni Unite di formalizzare la sua posizione può aver avuto lo scopo di preservarsi una sedia al tavolo delle trattative. È altresì plausibile che la dirigenza del regime siriano, considerati gli stretti rapporti con Hezbollah, abbia mantenuto una posizione ambigua per non privare la resistenza libanese di quello che viene considerato il pretesto necessario a giustificare la sua attività militare. In ogni caso, nel 2008, dopo la ripresa delle relazioni diplomatiche con Beirut, il Governo di Bashar al-Asad aveva annunciato che Siria e Libano avrebbero intrapreso la demarcazione dei loro confini condivisi, mettendo fine all'occupazione israeliana delle fattorie di Shebaa.<sup>62</sup> Ai buoni propositi, purtroppo, non ha fatto seguito alcuna azione. Oggi, con la guerra civile ancora in corso, l'eventualità di una ripresa del processo di demarcazione dei confini non sembra neanche profilarsi all'orizzonte.

## Osservazioni conclusive

Attualmente, lo scenario politico regionale è profondamente diverso da quello in cui la disputa per le fattorie di Shebaa ha avuto inizio nel 2000: gli ultimi sviluppi della guerra che ancora si combatte in Siria e Iraq hanno visto i rispettivi Governi riprendere un parziale controllo della situazione, scongiurando la minaccia dello Stato Islamico, che aveva tra i suoi obiettivi dichiarati la cancellazione dell'ordine stabilito dalle celebri trattative segrete franco-britanniche condotte nel corso del primo conflitto mondiale e note come "Accordo Sykes-Picot".<sup>63</sup> A distanza di circa un secolo dalla stipula di quei famosi accordi che hanno ridisegnato la mappa del Vicino Oriente, anche in ambito accademico si è registrata una tendenza a considerare gli Stati nazionali arabi sorti dal disgregamento dell'Impero ottomano come delle "creazioni artificiali" dell'Occidente, e a leggere gli eventi recenti come sintomi di collasso di quel sistema di confini pensato dalle grandi potenze europee in funzione dei loro interessi economici. Una recente analisi (Kamel 2016), tuttavia, sottolinea l'eccessiva semplificazione di questa lettura storiografica che sottovaluta quegli importanti elementi di continuità che sussistono tra i territori degli odierni Stati arabi e quelle entità politiche o culturali anteriori agli accordi Sykes-Picot. Cionondimeno, il quadro complesso dei criteri identitari che caratterizzano la popolazione del Vicino Oriente obbliga a ripensare il concetto stesso di confine: il processo di legittimazione degli spazi politici rappresentati, infatti, ha fortemente trascurato gli equilibri esistenti tra le diverse componenti comunitarie, confessionali e linguistiche. Eloquente, a tale riguardo, è il rapporto della Commissione King-Crane,<sup>64</sup> che fu completamente negletto dalle potenze europee sedute al tavolo delle trattative, durante la Conferenza di Pace di Parigi, nel 1919. Sulla lungimiranza di quel documento lo studioso Massimo Massara si esprime in questi termini: «In realtà, pur rimasto privo di qualsiasi effetto politico, il rapporto della Commissione King-Crane resta uno dei documenti più lucidi e profetici dei nostri tempi. [...] L'aver trascurato le sue raccomandazioni è stato uno degli errori storici più gravido [sic] di conseguenze dei tempi moderni» (Massara 1979: 329). È proprio alla conferenza di Pace di Parigi che per la prima volta la mappa del Corps Expéditionnaire de Syrie del 1862 e le tavole del Palestine Exploration Fund (PEF) fecero la loro comparsa quali rappresentazioni grafiche del Grande Libano e della Terra Santa, due spazi separati e distinti all'interno del medesimo *continuum* umano, che vennero definiti e, contestualmente, concepiti, per la prima volta.

A dispetto dei rigidi criteri che hanno definito le entità statuali eredi del colonialismo europeo, la cronaca qui riferita intorno alla disputa per le fattorie di Shebaa illustra come il confine tra Stati limitrofi sia in realtà soggetto a trasformazioni e adattamenti, determinati dalle mutevoli dinamiche di interazione che entità politiche e gruppi umani hanno con gli spazi della frontiera. Tali dinamiche si configurano in un rapporto di interazione reciproca (Meier 2016). Si è visto, nel caso dei contenziosi di Birket Marj al-Mann e di Karm al-Shummar, come l'istituzione di una linea confinaria abbia

destabilizzato prassi da tempo consolidate in quello spazio sociale, e come la costruzione di un'identità nazionale, sovrapposta ai criteri di identificazione confessionale, abbia finito per modificare la percezione locale del territorio. Viceversa, l'azione di quegli attori che hanno popolato la frontiera ha determinato una continua rimodulazione degli spazi economici, dei flussi umani e del grado di permeabilità della frontiera stessa (Martinez 1994: 8-25). In particolare, i 22 anni di occupazione israeliana del Sud del Libano, che hanno privato il confine internazionale di qualsiasi rilevanza, sono alla base di drastiche fluttuazioni economiche e demografiche (Beydoun 1992). L'ascesa della resistenza libanese e il ritiro delle truppe israeliane nel 2000 hanno restituito al confine quel valore simbolico che legittima il potere politico e l'esercizio della sovranità su un territorio. L'istituzione della Blue Line, linea di verifica del ritiro dell'esercito israeliano dal Libano, si è rivelata essere un maldestro tentativo di riaffermare e garantire l'immutabilità del confine. E la disputa per le fattorie di Shebaa, un piccolo tassello nel complesso scacchiere vicino-orientale, ha mostrato i limiti delle consolidate consuetudini del diritto pubblico internazionale.

Marco Ammar è dottore di ricerca in Storia, istituzioni e relazioni internazionali del Vicino Oriente, Università degli Studi di Cagliari

### **Allegato n. 1. Accordo siriano-libanese sul confine nel territorio di Mughr Shebaa del 27 marzo 1946**

#### Accordo siriano-libanese sul confine nel territorio di Mughr Shebaa

In base alla decisione della commissione mista siriano-libanese per il confine, emanata in data 26 marzo 1946 nel villaggio di Mughr Shebaa, che impone (di effettuare) un sopralluogo fisico sui terreni oggetto della contesa tra il villaggio siriano di Mughr Shebaa e il villaggio libanese di Shebaa, e la necessità di definire i confini nella zona oggetto della contesa, alla luce del giudizio degli esperti scelti dalle due parti, e l'incarico conferito a noi due ingegneri Joseph Abu Rashed e Rashad Marastani, abbiamo portato a termine la missione che ci è stata affidata, e nel momento in cui abbiamo effettuato (i rilevamenti) gli esperti scelti dalle parti in controversia si sono trovati d'accordo dinanzi ai giudici, sul confine stabilito dalla commissione siriana di delimitazione e demarcazione, come è definito nelle carte topografiche del villaggio di Mughr Shebaa, (il quale confine) che è il discrimine tra i due villaggi sopra menzionati, a patto che gli abitanti del villaggio di Shebaa abbiano il diritto di pascolo su alcuni terreni non di proprietà privata del villaggio di Mughr, e in base a quanto detto l'accordo stipulato tra le due parti si incentra sui seguenti punti:

Primo: il discrimine tra il villaggio siriano di Mughr Shebaa e il villaggio libanese di Shebaa, a partire dal nord-est inizia dal punto n. 48, che divide i tre villaggi di Banyas,

Mughr e Shebaa e prosegue verso nord, passando dai punti che cominciano dal numero 47 fino al numero 9, discendendo come illustrato sulla carta topografica allegata.

Secondo: le vasche catastali n. 374, 383 e 372 vengono suddivise, ognuna in due vasche autonome; vengono definite le vasche dove si permette agli abitanti di Shebaa il diritto di utilizzo per il pascolo dei loro greggi ed esse sono le vasche attigue ai terreni dei villaggi suddetti.

Terzo: Unificare gli immobili n. 373 e 374 in un'unica vasca e suddividerla in quattro [nuove] vasche: alle vasche sulle quali viene dato il diritto esclusivo di pascolo vengono assegnati i numeri 373 e 374; alle vasche in cui le due parti condividono il beneficio del pascolo vengono assegnati i numeri 375 e 376, come è illustrato sulla carta topografica allegata.

Quarto: Suddividere l'immobile 372 in due vasche: attribuire alla vasca in cui gli abitanti di Mughr Shebaa usufruiscono del diritto esclusivo di pascolo il numero 372; attribuire alla vasca dove le due parti condivideranno il diritto di pascolo il numero 377, come illustrato nella carta topografica allegata. Su quanto sopra detto si è raggiunto l'accordo tra di noi sulla carta con le delimitazioni indicate nei precedenti punti.

Mughr Shebaa 26 marzo 1946

L'ingegnere libanese  
Joseph Abi Rashed

L'ingegnere siriano  
Rashad el-Marastani

47

Questo verbale è stato redatto sotto la nostra supervisione

#### NOTE:

1 - L'espressione *uti possidetis iuris* (letteralmente: "così come possedete") veniva adottata nel diritto romano nel caso di liti per il possesso di beni; il pretore affidava provvisoriamente il titolo del bene alla parte che ne era in possesso al momento del litigio, in attesa di una sentenza finale. Dunque, lo *status quo* era conservato solo temporaneamente (Ghantous 2005: 46-47).

2 - La prima invasione israeliana del Libano meridionale avvenne nel marzo del 1978, in un contesto sociale e politico in profonda trasformazione. La storica visita del presidente egiziano Anwar Sadat a Gerusalemme nel novembre del 1977 aveva suggellato una riconciliazione tra Israele ed Egitto. Inoltre, le dichiarazioni del neo eletto primo ministro israeliano Menachem Begin, determinato a negare il diritto al ritorno dei palestinesi in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, avevano messo la questione dei campi profughi e della presenza armata dei palestinesi in Libano sul tavolo delle priorità. Benché la guerra civile avesse esasperato le divisioni confessionali, ormai sia cristiani che musulmani manifestavano avversione per la presenza palestinese e sfiducia nell'operato della Forza Araba di Dissuasione (FAD). Nel tentativo di salvaguardare

alcune delle prerogative acquisite con gli Accordi del Cairo (1969), la dirigenza dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) accettò l'intesa raggiunta a Chtaura nel luglio del 1977, che richiedeva il disarmo e la ricollocazione dei combattenti palestinesi intorno ai campi profughi, oltre alla creazione di fasce smilitarizzate nel Sud del Paese. Siria e Israele si opposero all'implementazione degli Accordi di Chtaura e, alla fine dello stesso anno, chiesero il ritiro completo delle forze palestinesi dal Sud del Libano. L'invasione israeliana ebbe inizio nel marzo del 1978, in reazione al massacro operato dal commando palestinese di Dalal al-Moghrebi a bordo di un autobus turistico dirottato sulla strada costiera n. 2 in direzione di Tel Aviv. La cosiddetta Operazione Litani fu ufficialmente motivata dalle autorità israeliane con la necessità di creare una fascia di sicurezza all'interno del territorio libanese. Cfr. Di Peri (2009: 70-73).

3 - Cfr. le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 425 e 426 (1978) paragrafi 1-2: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/425%281978%29](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425%281978%29).

4 - Cfr. United Nations S/2000/460, al paragrafo *Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council Resolution 425 (1978) and 426 (1978)*, "United Nations", 22 maggio 2000: [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2000/460](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/460).

5 - Cfr. United Nations S/2000/590, al paragrafo *Identifying a line for the purpose of confirming the Israeli withdrawal*, "United Nations", 16 giugno 2000: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2000/590](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/590).

6 - Cfr. Global Policy Forum, C. S. Wren, *Security Council Hesitates on Certification of*, "Global Policy Forum", 18 giugno 2000: <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/190/34319.html>.

7 - Cfr. *Golan Heights Law*, "Israel Ministry of Foreign Affairs", 14 dicembre 1981: <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/golan%20heights%20law.aspx>.

8 - Cfr. *Israel-Syria Separation of Forces Agreement - 1974*, "Israel Ministry of Foreign Affairs", 31 maggio 1974: <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israel-syria%20separation%20of%20forces%20agreement%20-%201974.aspx>.

9 - Creata allo scopo di arginare le tensioni tra Siria e Israele per la contesa delle alture del Golan, la missione UNDOF venne istituita con la risoluzione n. 350 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 maggio 1974. Cfr. United Nations S/Res/350 (1974), paragrafi 1, 3: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/350\(1974\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)).

10 - Cfr. United Nations S/Res/1701 (2006) paragrafo 10, [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/1701\(2006\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701(2006))

11 - Il Monte Libano o "Piccolo Libano" fu un governatorato autonomo (*muta'arrifiyya*) voluto dalle potenze europee, che rimase in piedi dalla sua creazione nel 1861 sino all'inizio della prima guerra mondiale. Sottoposto al Governo ottomano, questa unità amministrativa era gestita da una rappresentanza proporzionale delle comunità presenti, con una netta maggioranza delle comunità cristiane. L'idea di un "Grande Libano" prese corpo alla conferenza di Pace di Parigi nel 1919, in un progetto fortemente sostenuto dalla Francia e dall'allora patriarca maronita Elias Huwayk. Tale progetto prevedeva l'annessione al Monte Libano dei territori della Bekaa sino alla catena dell'Anti-Libano e del Sud, oltre alle città costiere di Tripoli, Beirut, Sidone e Tiro. Diretta conseguenza della creazione del Grande Libano fu un drastico cambiamento delle proporzioni comunitarie, con un netto ridimensionamento della componente cristiana (Di Peri 2009: 25-26).

12 - Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), 1SL/1V/449, *Arrête n° 318 délimitant l'Etat du Grand Liban*, Nantes, 31 agosto 1920.

13 - Si tratta di una mappa inadatta a una definizione esatta dei confini, realizzata senza la tecnica della triangolazione, sulla quale i nomi di molte località sono trascritti in maniera erronea. Tuttavia il fatto che fosse stata presentata al tavolo delle trattative durante la conferenza di pace di Parigi del 1919 le conferiva un valore simbolico rilevante (Kaufman 2014: 26).

14 - Il tracciato del confine riportato in rosso e in azzurro sulla mappa non può essere stato aggiunto prima del 1923, data di completamento dei lavori della commissione Paulet-Newcombe (vedi oltre). La copia della mappa allegata all'editto 318, cui fanno spesso riferimento anche Issam Khalife e Asher Kaufman, massimi studiosi della questione, era conservata presso il CADN, ma è verosimilmente stata smarrita durante le operazioni di ricatalogazione. Kaufman, peraltro, colloca erroneamente questa mappa nel cartone 338 relativo alla Cilicia e Aden (Kaufman 2014: 27); la mappa, invece, avrebbe dovuto trovarsi all'interno del cartone 448, con la seguente collocazione d'archivio: 1SL/1V/448.

15 - Questa convenzione, siglata tra Francia e Gran Bretagna il 23 dicembre 1920 e registrata presso la Lega delle Nazioni con il numero di protocollo 564, fissava i confini dei territori che sarebbero stati sottoposti ai mandati francese e britannico. Cfr. LoN 564, *French-British Border Agreement* (1920): [http://content.ecf.org.il/files/M00499\\_FrenchBritishBorderAgreement1920.pdf](http://content.ecf.org.il/files/M00499_FrenchBritishBorderAgreement1920.pdf).

16 - Cinque mesi dopo la sigla della Convenzione franco-britannica del 1920, fu nominata una commissione incaricata della demarcazione del confine. I colonnelli Newcombe e Paulet, chiamati a rappresentare rispettivamente i Governi britannico e francese, avevano la missione di fissare sul terreno il confine settentrionale della Palestina. La commissione lavorò sul terreno tra il giugno del 1921 e il febbraio del 1922, portando a termine la demarcazione del confine tra Ras Nakoura sul Mediterraneo e la località di al-Hamme [al-'amma]. I lavori della commissione furono ratificati da un accordo finale firmato tra le parti il 7 marzo 1923 (Traboulsi 2007: 97).

17 - Kaufman rileva anche un'altra anomalia, data dal fatto che la linea rossa, che dovrebbe riflettere i termini della Convenzione franco-britannica del 1920, lascia erroneamente la valle di Hula all'interno del territorio libanese (Kaufman 2014: 27).

18 - In idrologia il displuvio o spartiacque è una linea immaginaria che divide il territorio in bacini idrografici: ai lati di questo confine naturale, l'acqua fluisce in una direzione o nell'altra, alimentando corsi d'acqua o bacini marini. Tra la seconda metà del XIX e gli inizi del XX secolo era consuetudine definire i confini internazionali sulla base di queste linee spartiacque, ritenute un fattore naturale di divisione geografica.

19 - Una nota apposta sulla mappa australiana dichiara: «La frontiera Siria-Libano è stata determinata in base alla migliore approssimazione possibile del profilo che segue sulla tavola del Levante in scala 1:200.000 NI-36-XII Beirut» (Kaufman 2014: 37).

20 - Nel febbraio del 1964, i due Governi formarono una commissione mista di demarcazione coadiuvata da un sottocomitato tecnico incaricato di raccogliere mappe e documenti utili per accertare la proprietà dei terreni distribuiti lungo il confine. Ma l'instabilità politica che caratterizzò la storia della Siria negli anni '60 fu un ostacolo al perfezionamento di questo progetto (Kaufman 2014: 47).

21 - Cfr. *Decreto 9 aprile 1925 n. 3066 sul nuovo ordinamento amministrativo del Grande Libano*, in «Oriente Moderno», anno 5, n. 6, 1925: 274-278.

22 - I rapporti sanciscono l'appartenenza delle due località al villaggio di Jubbata al-Zeit (Siria). Tuttavia, in considerazione del fatto che i pastori di Shebaa avevano usufruito di quest'area per molti anni, fu loro concesso di continuare a usare la zona di pascolo, e di costruire un nuovo abbeveratoio a una distanza di 3-400 metri dal primo per il loro uso esclusivo. Cfr. CADN 1SL/1N/449, *Accord foret de Karm el Choumar e Accord de Birket Merdj al-Mann*.

23 - *Kharāj*, parola araba mutuata dal greco attraverso il siriano, e assimilata alla radice semantica *kh-r-*. Nella legge islamica è impiegata per denotare una tassa sulla terra analoga alla decima (Cahen 1978; Melis 2003: 150-151).

24 - Cfr. CADN 1SL/1N/449, *Conseiller Administratif Liban Sud N. 327*.

25 - Cfr. CADN 1SL/1N/449, *Revendications des habitants de Chebaa*.

26 - Cfr. CADN 1SL/1N/449, *Services Spéciaux du Levant - Poste de Kuneitra N. 251/VII*.

27 - CADN 1SL/1N/449, *Lettre du Gouverneur des Colonies E. Schoeffler à Garbiel Puaux Haut-Commissaire de la République Française*.

28 - Per un quadro completo dei documenti giuridici e amministrativi comprovanti l'appartenenza delle fattorie di Shebaa al Libano si veda l'appendice a Khalife (2001).

29 - Si tratta della carica di prefetto o governatore distrettuale, che venne istituita per indicare una posizione ufficiale analoga a quella ricoperta dagli amministratori provinciali dell'Impero ottomano.

30 - Archivio Topografico di Zahle, lettera del 22/02/1944 n. 553.

31 - Ibid., lettera del 02/03/1944 n. 2246.

32 - Ibid., lettera del 03/03/1944 n. 1259.

33 - Ibid., lettera del 03/03/1944 n. 2615.

34 - Ibid., lettera del 04/03/1944 n. 2614.

35 - Ibid., lettera del 03/04/1944 n. 281.

36 - Ibid., lettera del 08/04/1944 n. 958/MN.

37 - Ibid., lettera del 22/04/1944 n. 209/D.

38 - Vedi l'allegato in appendice.

39 - L'UNIFIL è la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano. Istituita nel marzo del 1978, contestualmente alla risoluzione n. 426 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, aveva lo scopo iniziale di creare una fascia di sicurezza nel Libano meridionale sino al fiume Litani. Il suo mandato è stato rinnovato anche dopo la fine della guerra civile (1975-1990); la missione è tutt'oggi operativa nel Sud del Libano e ha prodotto una serie di mappe che illustrano il dislocamento delle forze e il territorio di sua competenza, confinante con quello controllato dalla missione UNDOF.

40 - Nozione del diritto internazionale che descrive un territorio non sottoposto alla sovranità di alcuno Stato, oppure un territorio sul quale uno Stato abbia cessato volontariamente di esercitare la propria sovranità; un territorio simile può essere acquisito, sotto certe condizioni, mediante l'occupazione.

41 - Cfr. *Statut de la Cour Internationale de Justice, article 38*, "United Nations", n.d.: <http://www.un.org/fr/documents/ijcstatute/pdf/ijcstatute.pdf>.

42 - *Non Liquet* (letteralmente: "non è chiaro") è la formula usata dai giudici nel diritto romano per chiedere un supplemento di istruttoria. Nel diritto internazionale la formula si applica soprattutto alla Corte Internazionale di Giustizia, nei casi in cui, a causa della mancanza di fonti alle quali fare riferimento, sia impossibile risolvere una disputa.

43 - Cfr. AHG 16 (I), *Border Disputes among African States*, "African Union", 17-21 luglio 1964: [https://www.au.int/web/sites/default/files/decisions/9514-1964\\_ahg\\_res\\_1-24\\_i\\_e.pdf](https://www.au.int/web/sites/default/files/decisions/9514-1964_ahg_res_1-24_i_e.pdf).

44 - Cfr., *Arrêt du 22 décembre 1986, Affaire du différend frontalier Burkina Faso/République du Mali*, "International Justice Court", 22 dicembre 1986: <http://www.icj-cij.org/files/case-related/69/6448.pdf>.

45 - Il sito del tempio di Préhar Vihéar è stato ripetutamente oggetto di tensioni tra Thailandia e Cambogia. Nel 1962 la prima sentenza della Corte Internazionale di Giustizia aveva regolato la disputa, sostenendo che la frontiera tra i due Stati era quella esistente al momento dell'indipendenza del Regno di Cambogia; anche se nessun riferimento esplicito fu fatto al principio dell'*uti possidetis*, una parte degli esperti in materia concordano nel sostenere che la corte abbia agito basandosi sul medesimo criterio (Sorel, Mehdi 1994: 12).

46 - Si tratta di una regione unica al mondo, che diventa palude durante la stagione dei monsoni, per tornare secca durante il resto dell'anno. È situata nel deserto di Thar, nello Stato indiano di Gujarat e nella provincia pakistana del Sind; nell'arbitrato del contenzioso tra India e Pakistan il giudice affermò che le nuove frontiere tra i due Stati rappresentavano semplicemente la continuazione della situazione coloniale, immediatamente precedente (Salmon 1968: 226).

47 - Dall'intervista a Issam Khalife, *Fi al-muw'aha: al-qa'iyya 21*, in "Al Jazeera, Arabic": [https://www.youtube.com/watch?v=\\_\\_25ct-ppJQ](https://www.youtube.com/watch?v=__25ct-ppJQ).

48 - Cfr. *Israel-Lebanon Armistice Agreement*, "Israel Ministry of Foreign Affairs", 23 marzo 1949: <http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Lebanon%20Armistice%20Agreement.aspx>.

49 - Dall'intervista a Jamil al-Sayyed, *Fi al-muw'aha: al-qa'iyya 21*, in "Al Jazeera, Arabic", [https://www.youtube.com/watch?v=\\_\\_25ct-ppJQ](https://www.youtube.com/watch?v=__25ct-ppJQ).

50 - Vale la pena ricordare che una delle ragioni per cui la disputa non è stata sottoposta al giudizio della Corte Internazionale di Giustizia è l'assenza di un reale contenzioso tra gli Stati che condividono la linea confinaria (Siria e Libano). Cfr. *Ma'kamal al-'adl al-duwaliyya wa maz'ri' Saba'*, "Middle East Online", 17 marzo 2006: <http://www.middle-east-online.com/?id=36788>.

51 - La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1559 (2004) al punto 3 fa un richiamo esplicito al disarmo di tutte le milizie libanesi; la successiva risoluzione n. 1701 (2006) menziona più volte la milizia sciita: «[Il Consiglio di Sicurezza esprime] la sua massima preoccupazione per la continua escalation delle ostilità in Libano e per l'attacco di Hezbollah a Israele il 12 luglio 2006, che ha già causato centinaia di morti e feriti da ambo le parti, danni ingenti alle infrastrutture civili e centinaia di migliaia di sfollati interni».

52 - Cfr. *Foreign Terrorist Organizations*, "U.S. Department of State": <https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>.

53 - Cfr. *Terrorist Organizations*, "The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center": <http://www.terrorism-info.org.il/en/Hezbollah>.

54 - Cfr. *Arab Parliament declares Hezbollah a terror organization*, in «The Times of Israel» (on-line), 18 aprile 2016: <http://www.timesofisrael.com/arab-parliament-declares-hezbollah-a-terror-organization/>.

55 - Cfr. *Olmert: Mistakes made in Lebanon war*, in «United Press International» (on-line), 14 agosto 2006: [http://www.upi.com/Top\\_News/2006/08/14/Olmert-Mistakes-made-in-Lebanon-war/73131155588758](http://www.upi.com/Top_News/2006/08/14/Olmert-Mistakes-made-in-Lebanon-war/73131155588758).

56 - Cfr. *Lebanese Gov't approves Hezbollah weapons*, in «Israel National News» (on-line), 5 agosto 2008: <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/127082>.

57 - Cfr. *Fumata nera per il nuovo presidente libanese*, in «Affari Internazionali» (on-line), 26 aprile 2014: <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2616>.

58 - Cfr. *Syria and the Shebaa Farms Dispute*, "Jewish Policy Center", primavera 2009: <https://www.jewishpolicycenter.org/2009/02/28/syria-and-the-shebaa-farms-dispute/>.

59 - Y. Berman, *Shebaa Farms – nub of conflict*, "Ynetnews", 10 agosto 2016: <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3289532,00.html>.

- 60 - N. Blandford, *Case Study: The Lebanon-Syria Border*, paper presentato alla conferenza "Rethinking International Relations After the Arab Revolutions", Université Saint Joseph, Beirut, 16 aprile 2016: <http://www.sciences-po.usj.edu.lb/pdf/lebanon-syria%20border-case%20study%20Nicholas%20Blandford.pdf>. In particolare, si veda a pp. 7-14.
- 61 - Cfr. *Water in Israel: Israel-Turkey Water Cooperation*, "Jewish Virtual Library", n.d.: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-turkey-water-cooperation>.
- 62 - Cfr. *Lebanon-Syria Borders: 2009 Report*, "Nowlebanon.com", 2009: <https://now.mmedia.me/Library/Files/EnglishDocumentation/Other%20Documents/Border%20Report%20NOW.pdf>.
- 63 - Cfr. *Hal tatalāšā al-'udūd allatī rasamathā ittifaqiyya Sykes-Picot?*, in "BBC Arabic" (on-line), 2016: [http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160517\\_comments\\_sykes\\_picot\\_centennial](http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160517_comments_sykes_picot_centennial).
- 64 - Nei suoi Quattordici Punti, il presidente statunitense Woodrow Wilson propose di riconoscere nell'autodeterminazione dei popoli il criterio di definizione delle nuove frontiere. In questa direzione operò la Commissione King-Crane. Composta dal teologo Henry Churchill King e da Charles Crane, importante sostenitore del Partito Democratico americano, la Commissione d'inchiesta del Governo statunitense visitò nell'estate del 1919 le regioni arabofone dell'ex Impero ottomano per raccogliere indicazioni precise utili alla gestione della politica sui Mandati, che la Società delle Nazioni avrebbe dovuto seguire. Al proprio ritorno, la Commissione King-Crane fornì una serie di raccomandazioni che si scontrarono con gli interessi coloniali di Francia e Gran Bretagna.

### Riferimenti bibliografici

- Abdul-Hussain H. (2009), *Hezbollah: A State Within a State*, in «Current Trends in Islamist Ideology», vol. 8, pp. 61-81
- Alagha J. (2006), *The Shift in Hizbullah's Ideology*, Amsterdam University Press, Amsterdam
- Alagha J. (2011), *Hizbullah's Documents: from the 1985 Open Letter to 2009 Manifesto*, Pallas, Amsterdam
- Allott A. (1969), "Boundaries and the Law in Africa", in K. G. Widstrand (ed.), *African Boundary Problems*, The Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala
- Amery H. (1993), *The Litany River of Lebanon*, in «Geographical Review», vol. 83, n. 3
- Beydoun A. (1992), *The South Lebanon Border Zone: a Local Perspective*, in «Journal of Palestine Studies», vol. 21, n. 3
- Chahine C. (2011), *Les enjeux géopolitiques du conflit frontalier des fermes de Chebaa*, thèse doctorale, Université Laval Québec
- Cooley J. K. (1984), *The War over Water*, in «Foreign Policy», vol. 54, pp. 3-26
- Corm G. (2003), *Le Liban contemporain: histoire et société*, La Découverte, Paris
- De Villiers M. (2000), *Water: The Fate of our Most Precious Resource*, Houghton Mifflin Company, Boston-New York
- Di Peri R. (2009), *Il Libano contemporaneo: storia, politica, società*, Carocci, Roma
- Di Peri R., D. Meier (eds.) (2017), *Lebanon facing the Arab Uprising: Constraints and Adaptation*, Palgrave Macmillan, London
- Ghantous M. (2005), *Le statut juridique des hameaux de Chebaa*, Mokhtarat, Beirut
- Gil'ad D., J. Bonne (1990), *The Snowmelt of Mount Hermon and its Contribution to the Sources of the Jordan River*, in «Journal of Hydrology», vol. 114, n. 1-2
- Harb M., R. Leenders (2005), *Know the Enemy: Hizbullah, "Terrorism" and the Politics of Perception* in «Third World Quarterly», vol. 26, n. 1
- Herbst J. (1989), *The Creation and Maintenance of National Boundaries in Africa*, in «International Organization», vol. 43, n. 4
- Kamel L. (2016), *Artificial Nations? The Sykes-Picot and the Islamic State's narratives in historical perspective*, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», vol. 25, n. 1
- Kaufman A. (2002), *Who Owns the Shebaa Farms? Chronicle of a Territorial Dispute*, in «Middle East Journal», vol. 56, n. 4
- Kaufman A. (2006), *Between Palestine and Lebanon: Seven Shi'i Villages as a Case Study of Boundaries, Identities and Conflict*, in «Middle East Journal», vol. 60, n. 4
- Kaufman A. (2014), *Contested Frontiers in the Syria-Lebanon-Israel Region*, Woodrow Wilson Center Press, Baltimore
- Khalife I. (2001), *Lubnān: al-miyāh wa al-'udūd*, 2, Isdar Khass, Beirut
- Khalife I. (2006a), *Al-'udūd al-lubnāniyya al-sūriyya: mu'awalat al-ta'did wa al tarsim 1920-2000*, Isdar Khass, Beirut

- Khalife I. (2006b), *Mazāri' Šab'a wa qaryat al-Nu'ayl wa tilāl Kafar Šübā: quwwat al-'aaq fi muwā'aha 'aaq al-quwwa*, in «Ma'allat al-dirāsāt al-filisīniyya», vol. 17, n. 68
- Khalife I. (2008), *Lubnān: al-'udūd wa al-miyāh. Wā'iq 'adīda 'an lubnāniyya mazāri' Šab'a*, 3, Isdar Khass, Beirut
- Khalife I. (2012), *Lubnān: al-miyāh wa al-'udūd 1916-1975*, 1 (s.e.), Isdar Khass, Beirut
- Kohen M. G. (2014), *Possession contestée et souveraineté territoriale*, Graduate Institute Publications, Ginevra
- Martinez O. J. (1994), *Border People. Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands*, University of Arizona Press, Chicago
- Massara M. (1979), *La terra troppo promessa. Sionismo, imperialismo e nazionalismo arabo in Palestina*, Teti, Milano
- Meier D. (2016), *Shaping Lebanon's Borderlands: Armed Resistance and International Intervention in South Lebanon*, I.B. Tauris, London-New York
- Melis N. (2003), "Lo statuto giuridico degli ebrei dell'Impero Ottomano", in M. Contu, N. Melis, G. Pinna (a cura di), *Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli XVIII-XX*, Giuntina, Firenze
- Nugent P., A. I. Asiwaju (1996), *African Boundaries: Barriers, Conduits and Opportunities*, Pinter, London
- Salmon J. (1968), *La sentence du 19 février 1968 du tribunal d'arbitrage dans l'affaire de la frontière occidentale entre l'Inde et le Pakistan (Affaire du Rann de Kutch)*, in «Annuaire français de droit international», vol. 14, pp. 217-236
- Sorel J. M., R. Mehdi (1994), *L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique: essai de réactualisation*, in «Annuaire français de droit international», vol. 40, pp. 11-40
- Traboulsi F. (2007), *A History of Modern Lebanon*, Pluto, London
- Zoppi M. (2014), *I confini come linee di instabilità in Africa*, in «Federalismi.it - Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo», Focus Africa, vol. 2, pp. 1-24

ISBN 88-6086-143-8



9 788860 861436

ISSN 1592-6753

€ 13,00

## Numeri pubblicati

- 1/99 Esili e memoria  
2/99 I conflitti in Africa  
3/99 La transizione in Sudafrica  
4/99 Elezioni e transizioni politiche in Africa  
1/00 Comunicazione, immagini, linguaggi  
2/00 Processi di pace e conflitti in Sudan  
3-4/00 Emigrare, immigrare, transmigrare  
1/01 Informalità, illegalità e politiche pubbliche in Africa  
2/01 Cultura popolare, sviluppo e democrazia  
3-4/01 Sguardi antropologici sul turismo  
1/02 La crisi in Afghanistan e Asia centrale  
2/02 Migrazioni e xenofobia in Africa australe  
3/02 Quale politica dell'Italia in Africa e nel Mediterraneo?  
4/02 Idee di islam  
**Speciale 2003** USA-Iraq le ragioni di un conflitto  
1/03 Culture coloniali e letterature dell'Africa sub-sahariana  
2/03 La crisi in Zimbabwe  
3-4/03 Economia e politiche dell'acqua  
**Speciale 2004** Voci di donne nel cinema dell'Africa e del Mediterraneo  
1-2/04 Conflitto e transizione in Congo  
3/04 Movimenti e conflitti sociali in Africa  
4/2004 - 1/2005 Scritture dei conflitti  
2/05 Ambiente e sviluppo sostenibile in Africa australe  
3/05 Migranti africani in Italia: etnografie  
4/05 Parole parlate. Comunicazione orale fra tradizione e modernità  
**Speciale I 2006** Stato-nazione e movimenti nazionalisti nell'Africa australe post-coloniale  
**Speciale II 2006** Occidente e Africa. Democrazia e nazionalismo dalla prima alla seconda transizione  
1-2/06 Sudan 1956-2006: cinquant'anni di indipendenza  
3-4/06 Trasformazioni democratiche in Africa  
1/07 Il ritorno della memoria coloniale  
**Speciale 2007** Terra e risorse naturali in Africa. Quali diritti?  
2/07 Narrative di migrazione, diaspore ed esili  
3-4/07 Fondamentalismi nell'Africa del XXI secolo  
1/08 Mondo arabo. Cittadini e welfare sociale  
**Speciale I 2008** Africa australe. Comunità rurali, sistemi di autorità e politiche di decentramento

- Speciale II 2008** Decentralising Power and Resource Control in sub-Saharan Africa  
2/08 La Cina in Africa  
3-4/08 Donne e diritti sociali in Africa  
**Speciale I 2009** AIDS, povertà e democrazia in Africa  
1-2/09 Africa in Europa: strategie e forme associative  
**Speciale II 2009** La povertà in Africa sub-sahariana: approcci e politiche  
3-4/09 La schiavitù dalle colonie degli imperi alle trasmissioni postcoloniali  
1/10 Il calcio in Sudafrica: identità, politica ed economia  
**Speciale 2010** Controllare la natura. Politiche di tutela ambientale in Africa sub-sahariana  
2/10 Transnazionalismo dei saperi e ONG islamiche nell'Africa occidentale  
3-4/10 La crisi afghana e il contesto regionale  
1-2/11 Unione Europea e Africa  
**Speciale I 2011** Sviluppo rurale e riduzione della povertà in Etiopia  
3-4/11 Cittadinanza e politiche dell'appartenenza in Africa sub-sahariana  
**Speciale II 2011** L'Africa sub-sahariana negli anni '70  
1-2/12 Percorsi della democrazia in Africa  
**Speciale AIDS 2012** HIV/AIDS e comunità rurali in Africa australe: sudditi o cittadini?  
3-4/12 Giovani in Africa. Prospettive antropologiche  
1-2/13 Linee di conflitto: il mondo arabo in trasformazione  
3-4/13 Fronti della guerra fredda in Africa sub-sahariana  
1-2/14 Partiti islamisti e relazioni internazionali in Nord Africa e Medio Oriente  
3/14 Il Rwanda a vent'anni dal genocidio  
**Speciale 2014** La questione della terra in Mozambico fra diritti delle comunità e investimenti  
**Speciale 2015** Rural Development and Poverty Reduction in Southern Africa: Experiences from Zambia and Malawi  
1-2/15 Stato e società in Egitto e Tunisia: involuzioni ed evoluzioni  
3/15 The New Harvest. Agrarian Policies and Rural Transformation in Southern Africa  
1/16 I movimenti delle donne in Nord Africa e Medio Oriente: percorsi e generazioni "femministe" a confronto  
2-3/16 Le pratiche dello Stato in Africa: spazi sociali e politici contestati  
1/17 Storie dell'Africa e fonti nell'era della "rivoluzione digitale"